

I documenti di:

quotidiano**sanità.it**

Quotidiano online di informazione sanitaria

Dossier

Documentazione legislativa

Studi e ricerche

Interventi e relazioni

NUMERO CHIUSO, BONUS, RICORSI

1. Numero chiuso: graduatoria unica e nazionale

L'accesso programmato a livello nazionale per la facoltà di Medicina e chirurgia viene introdotto con la **Legge 02/08/1999, n. 264 (articolo 1¹ e 4²)** "Norme in materia di accessi ai corsi universitari". Attualmente l'ammissione al primo anno di Medicina prevede il superamento di un concorso a graduatoria nazionale. Ma come si è giunti ad una graduatoria unica e nazionale? L'articolo 4 della **Legge 264/1999** stabilisce che l'ammissione ai corsi di medicina e chirurgia è disposta dagli Atenei, previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per tali corsi il MIUR determina, con proprio Decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione.

Con **Ordinanza del 18 giugno 2012, n. 3541**, il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1 in riferimento agli articoli 3, 34, 97, 117 della Costituzione, nella parte in cui per l'ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale che si svolgono sulla base di una prova predisposta dal MIUR, uguale per tutte le Università e da tenersi nello stesso giorno in tutta Italia, non prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime, per singoli atenei.

La Corte Costituzionale (con **Sentenza n. 302/2013**) ha giudicato inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di Stato circa la presunta illegittimità degli esami per l'accesso ad alcuni percorsi di studio universitari. Nel dettaglio ciò che aveva suscitato i dubbi del supremo organo di giustizia amministrativa italiana era proprio l'esistenza di più graduatorie – una per ogni ateneo – a fronte di un'unica prova nazionale. La Corte Costituzionale **ha escluso** che la Legge 264 che istituiva i test di ammissione unici a livello nazionale

1 Legge 02/08/1999 - Articolo 1.

1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie...*omissis*

2 Legge 02/08/1999 - Articolo 4.

1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio Decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua.

2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della L. 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato articolo 17, comma 95, della Legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente Legge.

COORDINAMENTO SERVIZI Anaa Assomed

Via XX Settembre 68 – 00187 Roma

Telefono 064245741 – fax 0648903523

servizi@anaao.it - www.anaao.it

per Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Architettura e Professioni sanitarie potesse essere considerata incostituzionale. “Nulla stabilisce la Legge con riguardo al tipo di graduatoria da adottare, se per singoli atenei oppure a livello nazionale”. Quindi poco importa se con le graduatorie locali, a condizionare il destino di uno studente che tenta l’accesso a una delle facoltà a numero chiuso con accesso programmato a livello nazionale intervengano “*fattori casuali e affatto aleatori*”, come li aveva definiti il Consiglio di Stato, legati ai punteggi registrati e al numero di posti disponibili nel singolo ateneo in cui il candidato affronta l’esame di ammissione.

In concomitanza all’Ordinanza del Consiglio di Stato, tuttavia, l’allora Ministro Profumo tentò di correggere il tiro e con il **Decreto Ministeriale 28 giugno 2012, n. 196** “*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2012/2013*”, all’articolo 11³ introdusse ben dodici graduatorie territoriali accorpando le Università. Ma questo tentativo politico non fu sufficiente. Infatti per i giudici amministrativi anche quanto determinato nel Decreto Ministeriale 196/2012 determina una disparità di trattamento: di fatto un ragazzo estromesso da una graduatoria territoriale con un certo punteggio sarebbe stato ammesso con lo stesso punteggio in un’altra graduatoria accorpata di altre Università. Risultato: una pioggia di ricorsi al Tar.

In attesa di un pronunciamento della Corte Costituzionale (ed a seguito di ricorsi pendenti al Tar) il MIUR, però, interviene nuovamente sulla questione prevedendo nell’articolo **4 del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013, n. 449** (“*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014*”), per le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria, “*che la prova di ammissione per i candidati è unica e di contenuto identico sul territorio naziona-*

3 **DM 28 giugno 2012, n. 196 - Articolo 11.** (Prova di ammissione presso le sedi universitarie aggregate in via sperimentale)1) La procedura sperimentale di cui all'articolo 1 del presente Decreto coinvolge ai fini delle rispettive immatricolazioni- ai corsi di magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, di cui all'articolo 2 le sedi universitarie, secondo le aggregazioni territoriali di seguito riportate:

Università
Bari, Foggia, Molise
Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Politecnica delle Marche
Brescia, Pavia, Verona
Cagliari, Sassari
Catania, Catanzaro "Magna Graecia", Messina, Palermo,
Chieti - "G. D'Annunzio", L'Aquila, Perugia, Roma "Tor Vergata"
Genova, Torino I Facoltà, Torino II Facoltà
Milano, Milano Bicocca, Varese "Insubria", Vercelli "Avogadro"
Napoli "Federico II", Napoli Seconda Università, Salerno
Padova, Trieste, Udine
Roma La Sapienza Med. e Farmacia Policlinico A E, Roma La Sapienza Med. e Odontoiatria Policlinico B C D, Roma La Sapienza Med e Psicologia
Firenze, Parma, Pisa, Siena

le". Furono in questo modo varate **graduatorie uniche nazionali** per i test di ammissione a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e anche per Architettura.

2. Bonus: una vita "travagliata" ovvero la "telenovela all'italiana". L'ammissione in soprannumero. Lo scorrimento delle graduatorie

Affonda le sue radici nel **2008** quando l'allora Ministro dell'Istruzione **Fioroni** (anche a seguito di uno scandalo delle irregolarità nei test di accesso che si erano svolti nel settembre del 2007), fu il primo a valutare la possibilità di valorizzazione dei profitti scolastici ai fini dell'accesso nelle facoltà a numero chiuso. Fu varato il **D.Lgs. 14-01-2008, n. 21** recante *"Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'Istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della Legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della Legge 11 gennaio 2007, n. 1"* – che all'**articolo 4** *"Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della Legge 2 agosto 1999, n. 264"* conteneva tale disciplina.⁴

In realtà il **Decreto Fioroni** (che attribuiva agli aspiranti studenti un bonus massimo di 25 punti, valutando non solo il voto finale dell'esame di maturità, ma anche la media dei voti degli ultimi tre anni), non fu mai attuato. A partire dal **2013 con il Decreto 24 aprile 2013, n. 334** *"Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014"* il Ministro

⁴ Art. 4. D.lgs. 21/2008 :*Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della Legge 2 agosto 1999, n. 264*

[1. Il punteggio massimo degli esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all'*articolo 1 della Legge 2 agosto 1999, n. 264*, è di 100 punti.2. Nell'ambito di tale punteggio 90 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 10 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell'*articolo 5*, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato. I 10 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti elementi: a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di Stato al termine del quarto anno - per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali - si prende in considerazione l'ultimo biennio; b) la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione più alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente lettera può essere assegnato anche per scaglioni, in relazione alla valutazione finale conseguita dallo studente; c) la lode ottenuta nella valutazione finale dell'esame di Stato; d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto. 4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui all'*articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della Legge 2 agosto 1999, n. 264*, con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, della stessa Legge*, e, per i corsi di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima Legge*, da parte dei singoli atenei nei relativi bandi. Con lo stesso Decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalità per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di Stato. 5. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine dell'anno scolastico, rende pubblici per ciascuna commissione di esame finale di Stato che abbia operato nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera b).]

dell'Istruzione Profumo aveva previsto un "bonus maturità". Tale Decreto, modificato il 12 giugno 2013 (**Decreto Ministeriale 12 giugno 2013, n. 449**) contiene le norme e le tabelle che spiegano come convertire il voto di maturità in punti bonus: fino ad un massimo di 10 punti da attribuire ai diplomati che abbiano conseguito almeno un punteggio di 80 centesimi nell'esame finale, che vanno a sommarsi ai punti conseguiti nei test di ingresso per i corsi universitari a numero chiuso.

Con la citata modifica intervenuta il 12 giugno 2013⁵, il MIUR cambia le regole per l'attribuzione del "bonus maturità" ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso, date le numerose critiche al Decreto precedentemente in vigore. Rimane fermo che il bonus può essere attribuito solo a chi ha ottenuto un voto di maturità pari o superiore a 80/100.

Viene istituito un sistema "ibrido" che considera sia il voto assoluto di maturità, sia la performance relativa dello studente rispetto ai compagni esaminati dalla stessa commissione. I percentili non vengono più attribuiti alla scuola con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, ma alla singola commissione esaminatrice dell'esame di stato dell'anno 2012/2013; sono eliminate le 4 fasce di percentili. Dunque il MIUR calcola solo

⁵ DM 28 giugno 2012, n. 196 - Articolo 10(Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove) c. 2 lettera b) Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a 80/100 e il cui voto sia non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13 secondo la seguente tabella:

Voto dell'esame di stato non inferiore all'80esimo percentile e pari a:	Punteggio
100 e lode	10 punti
99-100	9 punti
97-98	8 punti
95-96	7 punti
93-94	6 punti
91-92	5 punti
89-90	4 punti
86-87-88	3 punti
83-84-85	2 punti
80-81-82	1 punto

l'80esimo percentile, che consente l'accesso al bonus del punteggio. I bonus non sono più 4 (4 punti, 6 punti, 8 punti, 10 punti), ma 10, con scaglioni dal voto 80 al voto 100 e lode; per ogni scaglione è attribuito un punto da 1 a 10. Pertanto una volta superata la doppia soglia (80/100 e 80° percentile della commissione), si considera il voto assoluto, senza ulteriori modulazioni, e viene attribuito il bonus solo sulla base di questo. Si viene a creare un sistema farraginoso, ricco di profili di incostituzionalità e che non premia la merito-crazia. Ne discendono una serie di ricorsi alla magistratura (addebiti: differenti meccanismi di attribuzione delle valutazioni, e dei fiscali e al tempo stesso ingiusti percentili). Giudice adito il Tar (*cf. paragrafo successivo*).

A **settembre 2013**, mentre si svolgevano i test di ingresso alla Facoltà di Medicina (il famoso quizzone di 80 mila studenti), il bonus veniva "cancellato" dal Governo Letta – Ministro Maria Cristina Carrozza. L'articolo **20 del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104⁶** recante misure urgenti in materia di Istruzione, università e ricerca" **aboliva l'articolo 4 del d.lgs. 14-01-2008, n. 21**. L'articolo 4 (compariva in un Comunicato del 16 settembre 2013) "*non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente Decreto*".

Si creò all'improvviso un paradosso: gli studenti entravano in Aula con 10 punti di bonus da sommare all'esito del test e uscivano con zero punti: cambio delle regole a partita in corso!!

Pertanto durante **la conversione del Decreto-Legge** la Camera "*ripesca ed ammette a medicina le vittime del bonus maturità*". Questo il significato dell'emendamento dell'On.le Galan: l'ammissione in sovrannumero di coloro che erano stati esclusi dal test di Medicina - e dalle altre facoltà a numero programmato nazionale: Odontoiatria, Veterinaria, Architettura e Professioni sanitarie - ma che, se il bonus-maturità non fosse stato cancellato durante la prova, ce l'avrebbero fatta. Perciò nella Legge di conversione (Legge 128/2013 dell'8/11/2013) è stato inserito un **comma 1-bis all'articolo 20 del Decreto-Legge 104/2013 convertito in Legge 128/2013** che si riporta di seguito. "*1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto Decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero, nell'anno accademico 2014/2015, al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. **Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero***".

⁶ **Art. 20 DL 104/2013 "Art. 20 (Corsi di laurea ad accesso programmato)"**

1. L'articolo 4 del Decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L'articolo 4 del citato Decreto legislativo n. 4 del 2008 non è applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Decreto."

numero nell'anno accademico 2014/2015, l'ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.”.

Il Decreto Ministeriale che fissa le modalità e il calendario per la definizione e gestione della graduatoria con il bonus di maturità, in applicazione dell'articolo 20 del Decreto Legge 104/2013 come convertito nella Legge 128/2013 *“ravvisata la necessità e l'urgenza di assicurare la migliore fruibilità delle attività didattiche nell'interesse precipuo sia dei candidati che sono ammessi in sovrannumero, che di quelli che dovranno riorientarsi su percorsi formativi alternativi”*, viene pubblicato dal Ministro Carrozza il **29 novembre 2013, con il n. 986** (*“Definizione delle procedure di applicazione dell'articolo 20 del Decreto Legge 104/2013 convertito in Legge 128/2013”*).

Con il Governo Renzi – il **Ministro Giannini** ribadisce la necessità e la volontà del MIUR di mantenere l'accesso programmato alla facoltà di Medicina, ma di abolire il test di Medicina con il relativo cambiamento storico all'interno delle dinamiche del numero chiuso, che si dovrebbe realizzare presumibilmente entro il 2015 con eventuale introduzione di un modello di selezione più vicino a quello francese, ovvero l'apertura al primo anno di iscrizione, lasciando la selezione agli anni successivi.

Intanto con il Decreto Ministeriale del 5 febbraio 2014, n. 85 recane *“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-2015”*, vengono ribaditi i test, anticipate le prove di ammissione ed inserita una novità con l'introduzione di un tempo limite per la chiusura delle graduatorie di ammissione (1 ottobre 2014) e la riduzione di quasi il 23% dei posti disponibili per l'accesso alla facoltà di Medicina.

Molti i dubbi, tra i quali quello dell'ex Ministro Carrozza che nelle interviste rilasciate ribadisce come l'Italia non abbia le strutture per dar vita ad una Università in cui Medicina non sia a numero chiuso al primo anno. Passare ad un modello francese richiederebbe una riorganizzazione profonda che garantisca la meritocrazia, tuteli gli studenti che non passano al secondo anno e metta i professori effettivamente nella posizione di fare una selezione sensata; questa la posizione dell'ex Ministro, così come il Ministro Lorenzin ribadisce la sua posizione *“senza il numero chiuso a Medicina sarebbe un disastro, condanneremmo una intera generazione di medici non solo alla disoccupazione, ma anche all'ignoranza”*.

Nel frattempo, a fronte dei ricorsi accolti ed in esecuzione delle Ordinanze cautelari del Tar Lazio sulle immatricolazioni in sovrannumero, il MIUR il **23 settembre 2014** emana una nota a tutte le Università italiane⁷ con la quale comunica che, *“ravvisata la necessità di prestare acquiescenza alle Ordinanze del Tar in modo uniforme ed in attesa della definizione nel merito dei giudici, stante la carenza di qualsivoglia indicazione da parte del Tar in ordine alle modalità di esecuzione dei predetti provvedimenti cautelari ed in particolare sull'individuazione della sede universitaria tenuta all'immatricolazione con riserva ed in soprannumero dei ricorrenti, si ritiene che ciascun ricorrente possa immatricolarsi esclusivamente nella sede universitaria indicata dal candidato al momento dell'iscrizione al test per cui risulta minimo lo scarto tra il punteggio del primo in graduatoria in quella sede e il punteggio ottenuto dal ricorrente”*. Cosa significa? I candidati du-

⁷ **Nota del Miur 23/09/2014** avente ad oggetto *“Immatricolazioni con riserva e in sovrannumero ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2014-2015 – Esecuzione Ordinanze cautelari tar Lazio.*

rante il test di aprile potevano indicare tre opzioni per gli atenei dove seguire i corsi. Per effetto della nota del MIUR, i candidati che hanno vinto il ricorso saranno costretti a spostarsi in altre sedi. Per fare un esempio: il ricorrente di Bari che aveva scelto l'Università di Bari come prima preferenza, sarà costretto a spostarsi nella seconda o terza università indicata nell'opzione se lo scarto tra il punteggio minimo ottenuto dal primo classificato in graduatoria (37,1) è troppo alto rispetto a quello ottenuto dal ricorrente. Cosa accade se i candidati hanno indicato una sola sede? Potranno immatricolarsi in quell'ateneo al netto del punteggio conseguito: e qui risiede l'anomalia. Sono già pronte ulteriori azioni giudiziarie per evitare che gli studenti, dopo aver pagato le tasse e iniziato le lezioni, possano essere spostati da una sede ad un'altra. Ed è per questo che a distanza di pochi giorni, il **9 ottobre 2014**, il **MIUR** con una **nuova nota** cancella e ribalta le istruzioni del 23 settembre permettendo agli studenti esclusi dai test d'ingresso a medicina e riammessi dai Tar di effettuare l'iscrizione nell'Ateneo che avevano scelto per la selezione.

Il Ministro Giannini, ad ottobre, affidando ai 140 di twitter le sue intenzioni, replica di voler abolire il test di Medicina, ma non il numero programmato. Gli studenti non vanno valutati con 60 domande a risposta multipla. Queste le novità di ottobre rispetto alle versioni precedenti. Il problema, perciò, sembrerebbe essere come evidenziato da molti esperti in materia, rettori in primis, il test utilizzato e la difficoltà di valutare gli studenti con domande il più delle volte inadeguate. Il numero programmato sembrerebbe così sopravvivere.

Con **DM 30 settembre 2014, n. 757**, il MIUR, considerata la contemporanea presenza delle graduatorie nazionali e di quelle ancora in fase di scorrimento di alcune università non statali e ritenuto che alcuni candidati inseriti in entrambe le graduatorie per il medesimo corso di laurea potrebbero decidere di rinunciare all'immatricolazione nella graduatoria nazionale e di lasciare conseguentemente non coperti dei posti programmati nelle università statali, proroga il termine di chiusura del 1 ottobre 2014 delle graduatorie relative ai corsi di laurea di cui ai DD.MM. n. 85/2014 e n. 140/2014 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

3. Ricorsi

I "maxi ricorsi" contro il numero chiuso partono da lontano; oggetto il numero chiuso, la graduatoria unica e in seguito il "bonus".

Di seguito una breve rassegna.

Come già menzionato nel primo paragrafo, con **Ordinanza del 18 giugno 2012, n. 3541**, il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1 in riferimento agli articoli 3, 34, 97, 117 della Costituzione, nella parte in cui per l'ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale che si svolgono sulla base di una prova predisposta dal Miur, uguale per tutte le Università e da tenersi nello stesso giorno in tutta Italia, non prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime, per singoli atenei. In attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale (arrivata con **Sentenza n. 302/2013**), nel periodo compreso **tra dicembre 2012 e gennaio 2013**, sono circa venti le Ordinanze di sospensiva pronunciate nei vari Tar italiani che hanno ammesso "con riserva" all'Università decine di studenti esclusi dai test d'ammissione a numero chiuso, *in primis* di medicina e chirurgia.

Si ricorda il Tar del Lazio 21 dicembre 2012 (*ex multis* Ordinanze n. 4736, per la facoltà di medicina, Ordinanze n. 4744 e 4751 per la facoltà delle professioni sanitarie). I giudici di Roma ammettono con riserva e in soprannumero nei rispettivi atenei gruppi di studenti di Milano, Firenze, Parma, e Messina esclusi per il punteggio troppo basso, e fuori dai posti messi a concorso, ma che con lo stesso punteggio sarebbero stati ammessi alla Sapienza di Roma.

Ma altri sono anche i profili di illegittimità che i TAR a fine dicembre 2012 hanno riscontrato durante le prove d'ammissione. A Campobasso il locale Tar ha annullato la graduatoria del test di ammissione a Medicina per l'intera macroarea – Campobasso, Bari e Foggia – perché la Commissione avrebbe richiesto ai candidati di lasciare sul banco la carta d'identità accanto al codice della prova, consentendone l'identificazione. Inoltre, il Cineca – il consorzio di Atenei che cura le selezioni a livello nazionale – non avrebbe compilato nessun verbale. In tre regioni, Abruzzo, Marche e Sardegna, i Tar hanno fatto rientrare dalla Romania, dalla Spagna e dal Belgio, gli studenti di Medicina costretti ad emigrare all'estero a causa del numero chiuso.

L'irregolarità dello svolgimento del concorso a Palermo era stata avanzata sin dal 2007 ma solo a novembre del 2013 il Consiglio di Stato aveva messo la parola definitiva sulla cattiva gestione di questi concorsi.

Con decisione n. 26/2013 dell'Adunanza Plenaria il Consiglio di Stato stabilisce un principio: non è più necessario dimostrare la concreta ed effettiva lesione, *“ma che per violazione dell'anonimato è sufficiente constatare la detta violazione del principio della segretezza e l'astratta potenzialità della lesione e non necessariamente i suoi effetti lesivi”*. In tal modo il Consiglio di Stato, adito successivamente all'Adunanza Plenaria, accoglie molti dei ricorsi proprio alla luce delle sopravvenienze normative *“combinata”* ad una valutazione comparativa degli interessi in conflitto” (*ex multis* Consiglio di Stato 251/2014).

A Dicembre 2013 il Tar di Palermo dichiara illegittimo il test per l'ammissione ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria all'Università di Palermo per *“conseguente rilevante violazione del principio dell'anonimato e possibilità, quanto meno in astratto, dell'alterazione dei risultati della prova”* (invalidità delle prove del 9 settembre 2013).

I magistrati bocciano le modalità di identificazione dei candidati e quindi il MIUR, reduce in quei giorni dalle polemiche sul bonus maturità (prima eliminato, poi con le prove già svolte ripristinato, come già illustrato nel paragrafo n. 1) chiuse con una sanatoria che aveva obbligato gli Atenei a ripescare 2 mila ragazzi inizialmente esclusi. La commissione di esame palermitana, infatti, si era limitata a seguire le direttive dettate a tutte le Università il 13 agosto del 2013 dal Ministero. Allo stesso modo hanno fatto tutte le altre Commissioni. Ne conseguì l'ammissione in soprannumero degli studenti ricorrenti e la condanna alle spese processuali per l'Ateneo.

Il Tar di Palermo, con la Sentenza n. 121/2014, ha anche inviato gli atti alla Procura della Repubblica evidenziando che la scelta del MIUR e dell'Ateneo di *“far compilare la scheda anagrafica prima dello svolgimento dei test ed esporla sul banco accanto al documento di riconoscimento, ha consentito la conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari, con conseguente rilevante violazione del principio dell'anonimato”*.

Intanto, con Decreto Presidenziale n. 466/2014 del 26 gennaio, anche il Tar Lazio aveva accolto, in via cautelare, il ricorso di oltre mille studenti esclusi al test di settembre 2013, che si sono iscritti, seppur con riserva. Viene accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia del Decreto MIUR n. 449/2013 recante modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a.

2013/2014 nonché la determinazione del numero dei posti disponibili presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria.

Così, dopo il Tar Palermo, che aveva annullato alcuni test perché svolti senza garantire l'anonimato degli studenti, anche il Tar Lazio boccia il test d'ingresso per la facoltà di Medicina. Ritenuti fondati i vizi di illegittimità del bonus maturità. La Sentenza del Tar del Lazio in materia di numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari riapre le porte a oltre mille studenti esclusi al test di settembre di Medicina che vengono immatricolati. Il ricorso approvato dal Tar abbatte letteralmente il bonus maturità. Ai mille riammessi occorre aggiungere altri 2.800 rientrati in varie facoltà a numero chiuso, grazie al Decreto-scuola, nel dicembre scorso. Dei 2.800, ben 2.300 sono rientrati nelle facoltà di Medicina italiane. Le altre graduatorie riaperte riguardarono Architettura, Odontoiatria e Veterinaria (come si evince da notizie di stampa).

Si arriva a **luglio 2014** con i decreti **Tar Lazio 3550 e 3551/2014** contro Università di Bari, di Bologna, di Parma, di Modena, di Reggio Emilia, di Brescia, per la sospensione del Decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85 recante *"Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014/2015, e del d.m. 10 marzo 2014, n. 220 recante la definizione dei posti disponibili per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia a.a. 2014/2015"*.

In tutte e due i casi il giudice ha accolto l'istanza cautelare e per *"l'effetto dispone l'iscrizione con riserva dei ricorrenti anche in soprannumero nell'ambito del contingente riservato ai cittadini extracomunitari e presso l'Ateneo richiesto"*. Il Tar del Lazio, sancendo l'ammissione soprannumeraria ai ricorrenti, conferma il proprio orientamento dato già prima del 17 luglio e si pronuncia in via definitiva con importanti sentenze sul medesimo oggetto: il test in medicina è illegittimo e si dovrà procedere ad una immatricolazione soprannumeraria. Sotto un profilo procedurale va segnalato che il ricorso collettivo è stato suddiviso in diversi ricorsi a loro volta suddivisi a seconda che i ricorrenti fossero diplomati o diplomandi alla data dell'8 aprile. Si è partiti dalla Federico II e da Bari (i ricorrenti di Bari sono stati suddivisi ulteriormente con il criterio dell'appartenenza all'aula in cui era scomparso il plico) e da alcuni ricorsi "pilota", come quello su Tor Vergata, sulla Cattolica, per poi depositare il ricorso collettivo della SUN, di Pisa, di Milano, della Sapienza, di Tor Vergata, di Salerno, Messina e Catania, tutti ricorsi per sedi, a loro volta suddivisi in sottocategorie, a cui segue il collettivo per le sedi non citate prima.

La suddivisione dei ricorsi ha fatto in modo che gli eventuali appelli futuri non coinvolgessero tutte le sentenze vincenti. Si è partiti dalle sedi più "forti" dove si sono registrate le violazioni più gravi dell'anonimato. Si è partiti con "l'aula 3 di Bari", in cui l'assenza del plico e dei tre questionari, unita all'identificabilità del codice "segreto", ha ripetuto la possibilità dell'alterazione delle prove, già verificatasi a Tor Vergata. Si sono ottenuti tutti provvedimenti ancora appellabili, sia dalle singole Università che dal MIUR, ma l'intento dei legali è resistere all'appello: questo garantirà la possibilità di abbattere il muro del numero chiuso.

Quindi a tre mesi dal test per l'ammissione alle facoltà a numero chiuso di Medicina e Odontoiatria, gli atenei di Bari, Napoli, Salerno e Tor Vergata faranno posto a 2mila studenti non previsti (come si evince da notizie di stampa). Esclusi dalla selezione dell'8 aprile, entrano in aula per decisione del Tar del Lazio, che a luglio ha accolto una decina di ricorsi. Quelli di Bari, beffati dalla vicenda del plico con le domande trafugate la mattina dell'esame. Quelli di Tor Vergata, che contestavano la possibilità data a un gruppo di studenti di medesima provenienza geografica di sedersi liberamente senza posti assegnati, uno di fianco all'altro: alla fine erano risultati tutti vincitori (con punteggi altissimi) di oltre il 40% dei posti messi a disposizione

dall'ateneo. Ma soprattutto quelli di Napoli, di Salerno e ancora di Bari, che hanno consentito ai legali di provare che in troppi casi è mancata quella garanzia di anonimato che un esame di Stato deve garantire.

Vizi di forma eccepiti: vizi dell'anonimato e violazione della segretezza concorsuale: schede anagrafiche raccolte e conservate separatamente rispetto alla busta del MIUR contenente i materiali d'esame; codici alfanumerici (che rendono possibile l'abbinamento al nome) visibili; un imprecisato numero di plichi di concorso sostituiti dalla Commissione per errori di compilazione da parte dei singoli candidati o per difetti dei plichi stessi etc, ricorsi sono le stesse».

Risultato: **il test non è stato annullato, ma il Tar ha ammesso i ricorrenti in soprannumero disponendo questa misura come forma di risarcimento del danno: la decisione di un tribunale rimane una misura cautelare d'urgenza.** Va da sé che il problema è e rimane politico ed in quella sede dovrà essere risolto.

Da ultimo il Tar di Palermo ha accolto **nel settembre 2014** il ricorso di 150 aspiranti medici che si iscriveranno regolarmente al primo anno di Medicina all'Unipa. Il Tar di Palermo ha dichiarato illegittimo il test di ingresso alla facoltà di Medicina e Odontoiatria 2014-2015. Sempre da notizie di stampa, sarebbero circa 150 gli aspiranti futuri medici che potranno frequentare regolarmente i corsi nonostante non abbiano ottenuto il punteggio necessario per l'ammissione alla prova dell'8 aprile. Altri 500 almeno sarebbero in attesa. Il ricorso è stato vinto facendo leva sulla violazione dell'anonimato. Oltre al classico codice a barre, sulla scheda dei candidati sarebbe stato posto un numero identificato che avrebbe consentito l'identificazione dello studente. Privacy non garantita, dunque, e test di Medicina non valido. Risultato: l'Università di Palermo dovrà provvedere all'iscrizione in soprannumero dei vincitori di ricorso. Un flusso di studenti notevole che potrebbe creare alcuni disagi gestionali nel primo anno di Medicina che sta per cominciare.

Ma si va oltre: **la Sentenza del Consiglio di Stato del 9 giugno 2014 n. 2935** che, ordinando l'ammissione di due studenti bocciati alle prove di alcuni anni fa per l'accesso alla facoltà di Medicina dell'Ateneo di Messina, ha fissato per la prima volta un principio dagli effetti dirompenti: *«A causa delle illustrate inadempienze riscontrate nell'attività dell'amministrazione (violazione dell'anonimato), le ricorrenti sono state illegittimamente private della possibilità di iscriversi alla facoltà cui aspiravano e hanno subito di conseguenza danni, anche economici, determinati dal ritardato ingresso nel mondo del lavoro con perdita di chance, che si quantificano in via equitativa in euro 10mila (più le spese legali di 5mila euro) che l'Università di Messina dovrà sborsare»*. La decisione mette a rischio le già casse degli atenei. Allo stato, al risarcimento potranno accedere tutti coloro che, grazie ad una sentenza, con uno o più anni di ritardo hanno ottenuto di accedere al corso di laurea e i candidati che hanno partecipato al test del 2013 invalido *“per disposizione ministeriale”* e ancora non ammessi dai giudici.

4.Tirana: La via di fuga?

Quale la via di fuga al numero chiuso? Espatriare in Albania! Molti studenti italiani, per aggirare il test di ammissione, si sono iscritti all'Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio, un Ateneo privato la cui sede è in Albania, nata da una convenzione con la Statale di Milano, la Seconda Università di Roma e l'Università di Bari, rilascia titoli che hanno valore legale anche in Italia, i docenti sono in gran parte italiani così come il rettore, e provengono dalle tre università che l'hanno fondata.

Ma facciamo un po' di storia. Nel 1993, dopo il crollo del regime comunista e l'appello di papa Giovanni

Paolo II a rendersi disponibili per una presenza in Albania, la Congregazione religiosa dei Figli dell'Immacolata Concezione, fondata dal beato Luigi Monti, istituisce a Tirana una Fondazione, prendendo il nome dal celebre santuario di Scutari dedicato a Nostra Signora del Buon Consiglio. La prima attività avviata è il poliambulatorio aperto nel centro della capitale. A Madre Teresa di Calcutta, di origine albanese, viene chiesto dal Governo di Tirana di realizzare un Ospedale, progetto che fu poi assunto dalla Fondazione stessa. Nel 1995 si inizia la costruzione, sospesa più volte per varie vicende, dai disordini del 1997 a seguito del crack delle piramidi finanziarie, alla guerra del Kosovo, con l'esodo in Albania di centinaia di migliaia di profughi. Per un anno la Fondazione gestisce un campo di accoglienza. Nel 2004 si dà vita alla Università Nostra Signora del Buon Consiglio, come previsto dal progetto originario. Allo sviluppo delle diverse iniziative collaborano le Suore della Misericordia di Verona, fin dall'inizio presenti a Tirana, e le Suore della Carità, che presso la sede di Elbasan gestiscono da anni i corsi di formazione per infermieri. Tra i sostenitori del progetto si annovera in particolare la Chiesa cattolica italiana e, tra gli altri, l'Associazione Pro Balcani, l'Associazione Dokita, la Congregazione.

In particolare il primo anno accademico, nel 2004-05, ha visto le prime convenzioni tra Università NSCB di Tirana e altre istituzioni italiane: Università degli Studi di Bari, Roma Tor Vergata, Milano. Sono seguiti ulteriori rapporti con Università albanesi e con l'Università degli Studi di Bologna. Con questi accordi i partner italiani hanno supportato l'avvio della nuova Università e le convenzioni hanno previsto il rilascio di titoli di studio riconosciuti da entrambi gli Atenei coinvolti. Ma quanto costa la via di fuga? Ottomila euro circa di iscrizione all'anno (contro i quattromilacinquecento albanesi) e i disagi non solo economici degli studi all'estero. L'Ateneo Cattolico garantisce una doppia attestazione: in altre parole dato che vengono rilasciati titoli di laurea in Medicina firmati sia dall'UniZkm che dall'Università di Roma Tor Vergata, la laurea conseguita a Tirana è automaticamente valida anche in Italia senza dover affrontare complessi iter burocratici. Tuttavia il meccanismo, con l'andar avanti negli anni "si guasta": sulla via di fuga intervengono i giudici e di conseguenza i rettori e la politica.

Infatti fino alla Sentenza breve del **Tar Lazio n. 885/2014** uno studente italiano, iscritto a Tirana, doveva ultimare gli studi in Albania e quindi, terminato l'intero corso di studi, ottenere il riconoscimento in Italia. I giudici amministrativi con la pronuncia **885/2014** ritengono che trattandosi di fatto di un titolo di studio anche italiano, dopo la loro Sentenza basterà rimanere in Albania solo un anno: il tempo di sostenere qualche esame e di chiedere di tornare in Italia. I giudici del Tar laziale hanno in generale fissato un principio esplosivo per il sistema fondato sul numero chiuso: *«L'ordinamento interno non prevede, almeno allo stato attuale, disposizioni tali da precludere agli studenti comunitari il trasferimento ad anni successivi al primo presso Atenei italiani, seppur a "numero chiuso" senza necessità di espletare un test preselettivo»*. Immediato è stato il ricorso **al Consiglio di Stato** da parte del Rettore di Tor Vergata convenuto in giudizio. Il Consiglio di Stato (**Sentenza n. 2829/14**) riforma la Sentenza del Tar sostenendo al contrariamente al primo giudice che *«E' legittima l'esclusione da un qualsiasi anno di corso degli studenti di università estere, che non superino la prova selettiva di primo accesso, eludendo con corsi di studio avviati all'estero la normativa nazionale, la quale prevede una programmazione degli accessi, senza distinzione fra il primo anno di corso e quelli successivi. E' valido il bando impugnato da una studentessa albanese, iscritta all'Università di Tirana, che intendeva trasferirsi al quarto anno del corso di laurea in medicina e chirurgia odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli Studi Roma. La previsione in esso contenuta, del superamento della prova*

nazionale per il rilascio di nulla osta al trasferimento da atenei stranieri e per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo, è tanto più rilevante nel caso di specie, in cui il corso di studi è stato frequentato in un Paese non facente parte dell'Unione Europea. Né rileva l'accordo di collaborazione sottoscritto dall'Ateneo di Roma con l'Università di Tirana, poiché gli va riconosciuto solo valore di intesa per favorire lo sviluppo della formazione universitaria in Albania, ma non produce la parificazione tra i rispettivi percorsi di studi".

Come si evince anche la via di fuga viene lasciata all'arbitrio di pronunciamenti dei giudici. Tale situazione crea molto imbarazzo al Ministero dell'Istruzione ed ai Rettori delle Università partner. Le reazioni sono immediate. Il Rettore di Tor Vergata, che afferma di aver "ereditato" l'accordo con Tirana, ritiene che nonostante l'Università Cattolica NSBC abbia programmi di studio, libri, docenti e lingua di insegnamento analoghi a quelli di Tor Vergata, per altri versi restano molte differenze e per questo motivo si sta impegnando per la realizzazione di un nuovo protocollo di intesa che modifichi per prima cosa le modalità d'accesso: test su standard europei, con quiz in inglese preparati in Gran Bretagna, docenti contrattualizzati in base a un meccanismo chiaro di reclutamento, tirocinio professionalizzante da svolgere in ospedali, laboratori e strutture di livello. Queste le linee guida cui dovrebbe ispirarsi l'accordo con l'auspicio di non fare di Tirana una Tor Vergata di serie B, né di aprire "scorciatoie per aspiranti camici bianchi", evidente modo di aggirare il numero chiuso.

La questione è divenuta politica. Nel dicembre 2013 un gruppo di parlamentari di centro destra, guidati alla Camera da Vincenzo Garofalo⁸ e al Senato da Giuseppe Francesco Maria Marinello,⁹ in due distinte interro-

⁸ Nella prima interrogazione a risposta scritta (atto 4/02899 - primo firmatario Vincenzo Garofalo e destinatari MIUR, Ministero della Salute, Ministero degli Affari esteri – ancora in corso, nonostante i solleciti del gennaio e luglio 2014) ci si chiede "se i Ministri interrogati siano a conoscenza della vicenda relativa alla convenzione fra l'Università Nostra Signora del Buon Consiglio e l'Università di Roma Tor Vergata e se tale iniziativa sia stata formalmente approvata dalle nostre competenti autorità e se si corra il rischio che questa convenzione si trasformi in un surrettizio superamento della normativa italiana che prevede l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie attraverso il meccanismo dei test di ingresso; se sia noto a chi siano imputabili gli oneri economici derivanti dalla convenzione stessa e quale sia il meccanismo retributivo per i professori universitari italiani che svolgono le lezioni presso l'Università Nostra Signora del Buon Consiglio; quali iniziative si intendano finalmente assumere per riportare logica e coerenza nel vigente sistema di accesso ai corsi di laurea per le professioni sanitarie evitando il triste spettacolo di decisioni assunte e poi smentite sulla pelle e a detrimento di tanti studenti che vedono il concetto di «merito» come quello più trascurato nel consentire il proseguimento dei loro studi; quali ambiti di responsabilità giuridica siano eventualmente ravvisabili nei confronti degli ordini che allo stato attuale sono obbligati ad iscrivere questi professionisti sulla base di una semplice e burocratica verifica del possesso dei titoli: diploma di laurea e diploma di abilitazione professionale rilasciati entrambi, come è ampiamente noto, a breve distanza di tempo dalla stessa istituzione universitaria e che costituiscono per le professioni sanitarie una inutile duplicazione".

⁹ Nella seconda interrogazione al Senato Atto n. 4-01076 pubblicato il 5 novembre 2013, destinatari MIUR, Ministero della Salute, Ministero degli Affari esteri
"Premesso che:

secondo la normativa italiana i diplomi di laurea rilasciati da istituzioni universitarie di Paesi non appartenenti alla UE sono oggetto di preventivo riconoscimento per quanto riguarda le professioni sanitarie da parte del Ministero della salute ai sensi dell'art. 50, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. I diplomi di laurea rilasciati dalle istituzioni universitarie dei Paesi comunitari sono invece oggetto di preventivo riconoscimento sempre da parte del Ministero italiano ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Questa seconda procedura è ovviamente semplificata, considerando il principio della libera circolazione dei professionisti nel territorio comunitario; notizie di stampa ed informazioni purtroppo non ufficiali hanno portato a conoscenza dell'opinione pubblica che esiste una convenzione tra l'università "Nostra Signora del Buon Consiglio" (NSBC) con sede in Tirana in Albania e l'università di Roma "Tor Vergata" per la realizzazione di corsi di laurea in Medicina e in Odontoiatria e protesi dentaria e per altre professioni sanitarie con laurea triennale presso la NSBC attivati attraverso la cooperazione nei settori della didattica e delle altre attività istituzionali di Tor Vergata. L'accordo sembra risalire addirittura al 2005 ed è stato probabilmente varie volte integrato e modificato. Questa convenzione sarebbe nata con il nobile scopo di aiutare un Paese in gravi difficoltà economiche come l'Albania con svariate problematiche di ordine sociale per garantire una formazione universitaria adeguata ai propri studenti in discipline molto

gazioni al Ministro dell'Università hanno puntato l'indice sul trattamento di favore riservato all'Ateneo albanese, sulla cui importanza «per il sostegno e la diffusione della cultura italiana» si era espresso anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. «Perché il riconoscimento in Italia della laurea in Medicina rilasciata dall'Università di Tirana ha una procedura semplificata? Che garanzie ha lo Stato italiano sulla formazione dei medici? Come e da chi sono pagati i docenti e quali sono gli oneri per le casse pubbliche italiane?», hanno domandato gli Onorevoli. Alle due interrogazioni il Ministero, nel frattempo passato dalla guida di Maria Chiara Carrozza a quella di Stefania Giannini, a tutt'oggi (8 ottobre 2014) non ha ancora dato risposta.

Da quest'anno il MIUR (secondo la bozza del bando che si sta formalizzando in questi giorni) ha deciso di dimezzare i posti disponibili, facendoli scendere a 40, e ha diminuito anche quelli per altri corsi di laurea – Odontoiatria, Scienze infermieristiche e Fisioterapia – autorizzando in totale 110 matricole per l'anno acca-

delicate come quelle concernenti i corsi di laurea nelle professioni sanitarie; purtroppo, come è stato ampiamente dimostrato anche attraverso svariate notizie di stampa, nei giorni scorsi si è assistito allo spettacolo, a giudizio degli interroganti poco dignitoso, di tanti studenti italiani che, non avendo superato i test di accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria previsti dal nostro ordinamento didattico, si sono messi in viaggio e successivamente "in coda" davanti all'università albanese in modo massiccio per ottenere l'iscrizione ai corsi di laurea presso l'università NSBC; l'obiettivo era quello di accedere a questa formazione universitaria senza aver superato i test di ingresso, con evidente violazione di qualsiasi regola di parità di condizione con gli studenti italiani che avevano affrontato tali test; questa situazione crea, inoltre, un'odiosa discriminazione fra gli studenti abienti che possono permettersi di frequentare corsi in un Paese straniero e studenti meno fortunati che, non avendo tale possibilità economica, si devono confrontare con l'ostacolo dei test di ingresso che, come è noto, rappresenta una barriera difficile da superare anche se resa necessaria per un'ordinata programmazione degli accessi in relazione alle potenzialità delle strutture didattiche e alla disponibilità e al numero dei docenti e dei tutor nonché al futuro fabbisogno di professionisti nel nostro Paese; è necessario sottolineare poi che, dalle scarse informazioni che si possono reperire dal sito dell'università Nostra Signora del Buon Consiglio, si trae comunque la conclusione che il numero degli studenti ammessi ai corsi di laurea non è concordato con l'università di Tor Vergata, ma sembra deciso solo dagli organi accademici dell'università albanese. È evidente che ciò costituisce la dimostrazione della violazione del principio della programmazione degli accessi considerato che viene richiesto per l'ammissione ai corsi soltanto il diploma di scuola secondaria sia agli studenti albanesi che a quelli italiani; risulta poi che, una volta ottenuto il diploma di laurea chiedono l'iscrizione agli ordini italiani sia gli studenti del nostro Paese sia gli studenti albanesi a dimostrazione che questa operazione non è coerente con il principio di garantire in Albania una migliore assistenza sanitaria,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa vicenda e soprattutto se la convenzione tra l'università di Tirana Nostra Signora del Buon Consiglio e l'università di Roma Tor Vergata sia stata approvata formalmente dalle nostre competenti autorità italiane; se si condivida l'avvenuta trasformazione di questa convenzione in un surrettizio superamento della normativa italiana che prevede l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie attraverso il meccanismo dei test di ingresso; se questo accordo privatistico che attribuisce sostanzialmente una laurea italiana che non ha bisogno di alcuna procedura di preventivo riconoscimento, superando la normativa in vigore per gli altri Paesi non comunitari, non costituisca un'ingiustificabile eccezione ad un sistema generale che ha come fine ultimo quello di garantire ai cittadini la formazione di medici e di odontoiatri culturalmente in grado di far fronte alle esigenze di tutela della salute pubblica; a chi siano imputabili gli oneri economici derivanti dalla convenzione stessa e quale sia il meccanismo retributivo per i professori universitari italiani che svolgono le lezioni presso l'università Nostra Signora del Buon Consiglio; se non ritengano che la descritta situazione integri una palese e odiosa discriminazione all'interno della stessa comunità degli studenti italiani consentendo solamente ai più abbienti di accedere ai corsi di laurea presso l'università albanese senza alcuna preoccupazione di rispettare la normativa italiana in materia; quali ambiti di responsabilità giuridica siano eventualmente ravvisabili nei confronti degli ordini italiani che allo stato attuale sono obbligati ad iscrivere questi professionisti sulla base di una semplice e burocratica verifica del possesso dei seguenti titoli: diploma di laurea e diploma di abilitazione professionale, rilasciati entrambi, come è ampiamente noto, a breve distanza di tempo dalla stessa istituzione universitaria e che costituiscono per le professioni sanitarie un'inutile duplicazione; visto che, in sostanza gli ordini e i collegi delle professioni sanitarie, che hanno l'obbligo di attestare di fronte ai cittadini la qualità dei professionisti iscritti ai loro albi, non hanno alcun vero potere di verificare i presupposti formativi dei sanitari, che cosa potrebbe accadere in termini di certezza del diritto se gli ordini e i collegi, pur riconoscendo l'obbligo di assicurare la loro funzione certificativa, si rifiutassero di iscrivere ai loro albi professionisti di cui non appare trasparente il percorso formativo, tutelando quindi in primis la salute dei cittadini e in subordine difendendosi da eventuali responsabilità civili, penali e amministrative”.

COORDINAMENTO SERVIZI Anaa Assomed

Via XX Settembre 68 – 00187 Roma

Telefono 064245741 – fax 0648903523

servizi@anaao.it - www.anaao.it

demico 2014-2015 per il complesso dei percorsi di studio del ramo sanitario. Secondo il Rettore dell'ateneo albanese Paolo Ruatti, la decisione è stata presa "per stabilire un contatto più diretto e vicino tra docenti e studenti, grazie anche a più esercitazioni".

Quali le preoccupazioni del Ministro Giannini? Ufficialmente si dice che si tratti di una **misura concordata** con l'Ateneo e le Università Italiane consorziate, ma voci di corridoio parlano di forti pressioni del Ministro. Sembrerebbe, infatti, che la Giannini fosse preoccupata che l'alto numero dei laureati italiani presso l'università albanese facesse saltare la programmazione del MIUR. Soprattutto perché, secondo l'accusa di molti, consentiva di aggirare l'ostacolo del test d'ammissione in Italia. Si parla infatti di un suo incontro informale con il rettore di Tor Vergata

Il dimezzamento dei posti disponibili per conseguire la laurea di Medicina in Albania è una "tegola" per molti di quelli che questa primavera non avevano superato il test di ammissione in Italia e puntavano all'iscrizione a Tirana per superare l'ostacolo. L'anno scorso furono 642 i nostri connazionali che presentarono domanda di ammissione all'Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio, ma solo 280 poterono in effetti immatricolarsi.

I testi delle fonti normative e delle sentenze sono disponibili sul sito www.anaao.it

Scheda aggiornata al 10 ottobre 2014

Paola Carnevale

Coordinamento Servizi Anaa Assomed